

Adozione internazionale illegittimità costituzionale

Adozione internazionale illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 151/01
indennità di maternità anche alle libere professioniste tutela e sostegno della maternità e della paternità

Adozione internazionale - illegittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo 151/01 - indennità di maternità anche alle libere professioniste - tutela e sostegno della maternità e della paternità (Corte costituzionale – sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371)

Corte costituzionale – sentenza 17-23 dicembre 2003, n. 371

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Genova, con ordinanza in data 3 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 53/2000), nella parte in cui tale norma non prevede il diritto della libera professionista che abbia adottato un bambino a percepire l'indennità di maternità, anche se il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento di dodici anni, se di nazionalità italiana, o della maggiore età, se straniero.

Il rimettente premette che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda di corresponsione del trattamento di maternità per l'adozione di un bambino straniero, proposta da una libera professionista nei confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la quale aveva negato il pagamento sul rilievo del superamento dei sei anni di età da parte del minore al momento del suo ingresso nella famiglia adottiva.

Il giudice a quo, dopo aver rilevato che la chiara e univoca formulazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 151/01 - che riconosce il diritto all'indennità di maternità a favore della libera professionista, a condizione che il bambino adottato non abbia superato i sei anni di età - non consente interpretazioni diverse da quella letterale, osserva che detta interpretazione appare tuttavia in contrasto con gli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, i cui principi sono stati posti a base delle pronunce della Corte costituzionale, dirette ad ampliare la tutela medesima, sotto il profilo sia dei soggetti beneficiari delle provvidenze, sia dell'entità anche economica di esse.

Gli istituti innovativi introdotti dal legislatore a sostegno della famiglia, ispirati anch'essi ai citati principi costituzionali, hanno riguardato prevalentemente i lavoratori dipendenti, mentre il trattamento di maternità delle libere professioniste è rimasto disciplinato dalla legge 379/90 (Indennità di maternità per le libere professioniste), le cui norme sono state integralmente trasfuse nel Testo unico. Queste, nel prevedere la condizione del mancato superamento dei sei anni dell'adottato al momento di ingresso nella famiglia, per il sorgere del diritto all'indennità, non tengono conto della circostanza che tale età coincide con quella dell'inserimento obbligatorio del minore nella scuola elementare, da cui deriva un notevole impegno relazionale

Adozione internazionale illegittimità costituzionale

e intellettuale, soprattutto in rapporto ad un bambino adottato, specie se straniero, che deve affrontare nuove realtà affettive, culturali, linguistiche e ambientali.

Tali circostanze sono state considerate solo in relazione alle adozioni da parte delle lavoratrici dipendenti, poiché l'articolo 36 del Testo unico prevede il congedo parentale fino al compimento dei dodici anni di età del bambino e l'articolo 27 stabilisce, nel caso di adozione internazionale, il diritto al congedo di maternità anche se il minore adottato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.

Il mancato innalzamento degli indicati limiti di età in relazione alle adozioni da parte delle libere professioniste costituisce, ad avviso del rimettente, una palese violazione del principio di eguaglianza, che dà luogo ad una irragionevole disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratrici.

2. – Con atto depositato il 27 maggio 2003 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. – La questione sottoposta dal Tribunale di Genova all'esame di questa Corte concerne la legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, dell'articolo 72 del decreto legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 53/2000), nella parte in cui non prevede il diritto della libera professionista che abbia adottato un bambino a percepire l'indennità di maternità, anche se il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento di dodici anni, se di nazionalità italiana, o della maggiore età, se straniero.

2. – Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto effettuato oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.

3. – Il giudice a quo sollecita una pronuncia con la quale si estenda il diritto delle libere professioniste all'indennità di maternità in caso di adozione attraverso l'ampliamento della condizione cui è subordinato il diritto stesso, consistente nell'età dell'adottato, il cui limite dovrebbe essere spostato a dodici anni nel caso di adozione nazionale e al compimento della maggiore età relativamente a quella internazionale.

La prima delle due questioni poste dal rimettente è inammissibile per difetto di rilevanza.

Il giudizio a quo, come risulta espressamente dalla stessa ordinanza di rimessione, ha ad oggetto la domanda di corresponsione dell'indennità di maternità a seguito di adozione internazionale e pertanto l'ipotesi dell'adozione nazionale rimane del tutto estranea alla

Adozione internazionale illegittimità costituzionale

fattispecie dedotta in quel giudizio.

3.1. – La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'adozione internazionale è fondata.

3.2. – Il trattamento di maternità a favore delle lavoratrici adottanti o affidatarie è stato introdotto dall'articolo 6 della legge 903/77 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), che, equiparando all'evento della nascita l'ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia, ha previsto la facoltà per le predette lavoratrici di avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro, contemplata dall'articolo 4, lettera c), della legge 1204/71, e del relativo trattamento economico durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; tale norma subordinava il beneficio stesso al mancato superamento dei sei anni di età del minore al momento dell'adozione o dell'affidamento.

La previsione contenuta nel citato articolo 6 della legge 903/77 si riferiva ovviamente alle sole lavoratrici dipendenti, poiché al momento della sua emanazione le libere professioniste, così come le lavoratrici autonome, ancora non godevano dell'indennità di maternità.

Soltanto con le leggi 546/87 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), e 379/90 (Indennità di maternità per le libere professioniste), sono state dettate norme a tutela della maternità delle sopra indicate categorie di lavoratrici e si è riconosciuto loro il diritto all'indennità di maternità anche per l'ingresso del minore adottato o affidato in preadozione, a condizione che non avesse superato i sei anni di età.

La riforma dell'adozione internazionale, attuata con la legge 476/98 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 184/83, in tema di adozione di minori stranieri), ha esteso le condizioni di fruibilità del beneficio, prevedendo il diritto all'astensione dal lavoro e al connesso trattamento economico di maternità a favore dei genitori adottivi e degli affidatari “anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età” [articolo 39quater, lettera a), della legge 184/83, introdotto dall'articolo 3 della legge 476/98].

Il trattamento di maternità in caso di adozione è ora contenuto nel Testo unico emanato con decreto legislativo 151/01, nel quale sono state riunite tutte le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

3.3. – Nonostante i ripetuti interventi legislativi, la disciplina del trattamento di maternità in caso di adozione internazionale risulta peraltro ancora disomogenea.

Il suddetto trattamento è riconosciuto senza alcun limite di età ma anzi con la espressa previsione che spetta anche se il minore ha superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età, a favore delle lavoratrici dipendenti (articolo 27, comma 1), delle lavoratrici autonome, delle coltivatrici dirette, delle mezzadre e colone, delle artigiane ed esercenti attività

Adozione internazionale illegittimità costituzionale

commerciali ed infine delle imprenditrici agricole a titolo principale (articolo 67, comma 2). Alle libere professioniste, invece, la disposizione contenuta nell'articolo 72 attribuisce l'indennità a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età, senza operare alcuna distinzione tra adozione nazionale e internazionale; onde il limite riguarda entrambe le ipotesi.

L'irragionevolezza della previsione normativa in esame è manifesta, poiché non è dato individuare elementi che giustifichino la differenza del trattamento di maternità delle libere professioniste rispetto a quello stabilito nella medesima ipotesi dell'adozione internazionale non solo per le lavoratrici dipendenti ma anche per le lavoratrici autonome, categoria senz'altro più affine a quella de qua.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1998 a superare il limite dei sei anni di età per il trattamento di maternità nell'adozione internazionale, come risulta dalla relazione al disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja, sono essenzialmente individuabili nella valutazione relativa alle difficoltà derivanti dall'inserimento dei minori stranieri nella comunità familiare ed in quella scolastica, che aumentano in modo esponenziale con il crescere dell'età, richiedendo soprattutto nei primi tempi "un'assistenza particolare da parte dei nuovi genitori". Se si considera che le medesime ragioni che hanno indotto all'ampliamento della tutela ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall'attività lavorativa dei genitori adottanti, risulta evidente come la limitazione, negli indicati termini, del diritto delle libere professioniste non solo sia priva di autonoma ratio, essendo piuttosto addebitabile ad un difetto di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo Testo unico, ma urti in modo stridente con i principi costituzionali che impongono la tutela del minore.

La disposizione impugnata è quindi costituzionalmente illegittima, poiché nel caso di adozione internazionale non consente alle libere professioniste di percepire l'indennità di maternità nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato nella famiglia, quando questi abbia superato i sei anni di età.

PQM

La Corte costituzionale

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 53/2000), nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età;

2) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 53/2000), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con

Adozione internazionale illegittimità costituzionale

l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'ipotesi dell'adozione nazionale.